500/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80729 del registro di segreteria, da XX nato a omissis il omissis (c.f. omissis), residente in omissis alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela De Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso EDES Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6;

*CONTRO*

-INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Botta,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della posizione assicurativa relativa alla posizione contributiva corrispondente ad alcuni periodi lavorativi mancanti;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Rita De Rossi in sostituzione per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente odierno ha adito questo Giudice, per accertare e dichiarare il diritto alla costituzione della posizione assicurativa (ovvero all'accredito contributivo mediante qualsivoglia altro strumento previsto dalla legge) relativa alla posizione contributiva corrispondente ai seguenti periodi di lavoro svolti: presso ITIS FERRARIS dal 12.10.1987 al 05.11.1987, dal 11.11.1987 al 13.06.1988, dal 13.01.1989 al 11.06.1989; - presso ITIS FERMI dal 01.11.1990 al 11.12.1990, dal 18.04.1991 al 28.04.1991, dal 21.04.1993 al

16.05.1993; - presso ITIS EINSTEIN dal 21.02.1991 al 27.03.1991, dal 03.04.1991 al 11.04.1991, dal 11.01.1993 al 24.03.1993, dal 02.11.1993 al 17.11.1993, dal 21.02.1994 al 24.03.1994; - Presso Scuola Montessori dal 31.01.1992 al 15.02.1992, dal 02.03.1992 al 09.03.1992; - presso Liceo Morgagni dal 18.02.1992 al 29.02.1992; - presso ITIS HERTZ dal 02.11.1992 al 11.11.1992; - presso IIS GIORGI dal 20.04.1995 al 09.05.1995; - presso Ist. ARTE ROMA II dal 18.11.1996 al 18.12.1996, con condanna alla regolarizzazione dell'estratto contributivo.

2. Il ricorrente narra di aver prestato servizio come supplente presso scuole statali dal 1987 fino al 1996. Attualmente non è iscritto alla Gestione pubblica dell'INPS, ma alla Gestione commercianti.

3. Si è costituito l'INPS rappresentando dal punto di vista fattuale che essendo il ricorrente (sempre secondo la tesi avversaria) cessato dal servizio con iscrizione alla CTPS nel 1996, l'onere di emanazione del decreto di costituzione della Posizione Assicurativa è in capo al datore di lavoro, essendo l'iscritto cessato dal servizio presso l'Amministrazione statale prima del subentro nelle

competenze dell’ex INPDAP subentrato nelle competenze pensionistiche e previdenziali solo a far data dal 02/09/2000. È, quindi, l'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza a dover adottare il decreto di Costituzione di Posizione Assicurativa nei confronti del ricorrente, e a doverlo trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente per l’accredito dei contributi nel FPLD. Ha comunque eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro di Roma, in quanto il ricorrente è iscritto alla Gestione commercianti e non ha mai presentato (e non avrebbe potuto) domanda di pensione pubblica: la giurisdizione della Corte dei conti è correlata e limitata alle questioni inerenti al sorgere, al modificarsi o all’estinguersi del diritto a pensione, a carico totale o parziale dello Stato.

4. All’odierna udienza entrambe le parti hanno convenuto sul difetto di giurisdizione eccepito dall’INPS.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione riguarda la richiesta di

costituzione della posizione assicurativa relativa alla posizione contributiva corrispondente ad alcuni periodi lavorativi mancanti nell'estratto contributivo, attestando di aver prestato servizio presso Istituti scolastici fino al 1996. Nel presente giudizio occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da INPS.

7. Orbene, poiché il ricorrente è iscritto alla gestione privata (Commercianti), la cognizione delle correlate controversie appartiene al Giudice ordinario trattandosi di trattamento pensionistico non a carico dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito.

8. Al riguardo, come noto, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 dal regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. Detta disciplina è stata ribadita dal Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) che ha espressamente previsto che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi, sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o

indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge (art. 18, comma 1, c.g.c.).

La giurisdizione contabile deve essere, quindi, esclusa, anche in conformità alla stessa giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione (ex multis Cass. SU Civili n. 15747/2019, Cass. SU Civili Ord. 22801/2025).

Ne consegue che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato ed amministrato dall'INPS, come gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione. In altri termini è la posizione dell'avente diritto al momento della domanda di pensionamento (nel caso odierno di costituzione posizione assicurativa pregressa). Il ricorrente non risulta attualmente iscritto ad una gestione assicurativa "pubblica", a carico, in tutto o in parte, dello Stato, bensì alla gestione privata.

9. Ciò premesso e considerato, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in

favore di quella del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, presso il quale il ricorrente può riassumere il giudizio nel termine previsto dall'art. 17, comma 2, c.g.c., che in qualità di giudice del lavoro è competente nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria disciplinate dagli artt. 442 e seguenti del Codice di procedura civile.

10. Trattandosi di pronuncia a carattere prettamente processuale, si reputano sussistere le ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione ed istanza reietta,

Dichiara il difetto giurisdizione in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.11.2025**
**per il Dirigente**
**F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.11.2025 12:32:29
GMT+01:00